In Italia, nuove disposizioni normative sull'accessibilità

Saverio Rubini¹

ESTRATTO: Tra il 2009 e il 2010 in Italia sono state emanate nuove disposizioni sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni (PA), tra cui l'obbligo di pubblicare le attività nei siti istituzionali e la nuova versione dei requisiti tecnici sull'accessibilità. A esse si affiancano le linee guida sui siti Web delle P.A.. Nel caso di inosservanza, è fatto divieto di erogare il premio per il raggiungimento degli obiettivi ai dirigenti.

1. Raccomandazioni internazionali 2.0

Alla fine del 2009 sono state rilasciate le WCAG 2.0 (*Web Content Accessibility Guidelines* 2.0), le raccomandazioni internazionali del consorzio delle 3W². Sono invitati a rispettarle tutti coloro che creano siti Web, indipendentemente dal fatto che siano pubblicati in Internet o in intranet. Le specifiche forniscono indicazioni puntuali e anche elementi di principio per fare in modo che ai contenuti delle pagine Web possa accedere chiunque.



Figura 1. Sito dell'ufficio italiano del W3C

¹ Ingegnere elettronico, autore di libri e di articoli di informatica, docente in corsi di formazione professionale, funzionario dell'Agenzia delle Entrate (www.srubini.it)

² Il consorzio delle 3w (*www.w3.org*) o w3c (*WWW Consortium*) è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro nella quale i partecipanti svolgono attività di ricerca sulle tecnologie e sugli standard che possono facilitare e migliorare la fruizione dei servizi Web da parte di tutti. I risultati vengono rilasciati sotto forma di documenti offerti liberamente all'attenzione della comunità internazionale.

Il Web è progettato per essere universale, per utilizzare le parole di Tim Berners Lee³, per cui non vanno poste limitazioni nell'accesso ai contenuti delle pagine Web a carico di chi ha minori abilità fisiche, intellettuali, tecnologiche o di qualsiasi altra natura.



Figura 2. Cartello indicatore zona per disabili.

Hanno **minori abilità fisiche** coloro che indossano occhiali da vista, i non vedenti, i daltonici gli affetti da cataratta e, più in generale, chiunque soffra di una diminuzione della capacità motoria o sensoriale. Quando si parla di **minori abilità intellettuali** ci si riferisce, per esempio, a chi non conosce le lingue straniere e alle persone meno giovani, che hanno meno dimestichezza con le tecnologie informatiche.

Nell'ambito delle **limitazioni tecnologiche**, si invita a creare siti Web ai cui contenuti si possa accedere non solo con i computer con schermi giganti, ma anche con altri dispositivi hardware come i palmari, i cellulari evoluti (i cosiddetti: *smartphone*) e le tastiere Braille. Inoltre, le pagine Web devono essere visualizzate correttamente anche da chi ha sistemi operativi diversi da Windows (Linux, Mac OS X, Symbian) e programmi per navigare in Internet (i *browser*) diversi da Microsoft Internet Explorer (Firefox, Safari, Google Chrome, Opera).




Figura 3. Sono parecchi i programmi per navigare nel Web.

³ Tim Berners Lee ha creato il WWW (*World Wide Web*) insieme con Robert Caillau e, contestualmente, il linguaggio di marcatura per pagine a ipertesti HTML (*HyperText Markup Language*). Nel 1994 ha fondato il consorzio delle 3w, di cui è direttore.

Rispettando le raccomandazioni del W3C, si riescono a creare siti accessibili, nello spirito di apertura totale del Web nei confronti di qualunque categoria di utenti.

2. L'accessibilità in Italia

Anche se dal 1999 esistono le WCAG 1.0⁴, nel 2004 in Italia è stata emanata la legge numero 4 che impone una serie di disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Tra esse, un gruppo riguarda specificamente i siti della Pubblica Amministrazione e quelli delle organizzazioni che erogano servizi diretti al pubblico, indicando che devono essere accessibili.

A questo scopo, l'8 luglio del 2005 è stato pubblicato anche il Decreto Ministeriale⁵ che stabilisce i requisiti tecnici da rispettare perché un sito Web potesse essere ritenuto accessibile. Non essendoci sanzioni, a distanza di oltre cinque anni si può dire con un eufemismo che la legge non è ancora largamente rispettata.

Tra il 2009 e il 2010 sono state emanate nuove disposizioni normative relative alla pubblicazione di dati e di notizie nei siti istituzionali. Il Decreto Legislativo n. 150 del 2009, per esempio, si occupa della riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Nell'ambito della comunicazione istituzionale, l'articolo 11 impone a ogni amministrazione di impostare un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" da aggiornare annualmente.

La trasparenza viene messa in stretta relazione con l'accessibilità totale a qualsiasi tipo di informazione riguardante le attività delle Pubbliche Amministrazioni. Una delle ricadute operative è l'obbligo della pubblicazione nei siti Internet istituzionali di:

- informazioni relative a ogni aspetto dell'organizzazione;
- indicatori relativi all'andamento gestionale e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolte dagli organi competenti.

Nel comma 9 dell'articolo 11 del Decreto appare il **divieto** di erogare la **retribuzione di risultato ai dirigenti** preposti agli uffici coinvolti. La sanzione viene applicata nei casi di:

- mancata adozione e realizzazione del programma triennale;
- mancato utilizzo della PEC (*Posta Elettronica Certificata*) negli scambi con i soggetti che ne fanno richiesta (articolo 6 D. Lgs. 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione digitale);
- mancata pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale una serie di dati, tra cui il testo del programma e il suo stato di attuazione, premi, *curricula*, retribuzioni dei dirigenti e incarichi conferiti.

⁴ Nel sito del w3c italiano, all'indirizzo Internet http://www.w3c.it/wai/wcag10Guidelines.html, è disponibile il documento "WCAG 1.0 - Le linee guida" che elenca in breve le quattordici raccomandazioni.

⁵ Disposizioni e riferimenti utili sull'accessibilità sono pubblicati nei siti www.pubbliaccesso.gov.it e, più di recente, anche in www.accessibile.gov.it.

A questo si affiancano la Direttiva 8 del 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e le *Linee guida per i siti Web della P.A.* relative a quanto è riportato nell'articolo 4 dello stesso atto di prassi. Ecco, in breve, alcuni degli elementi della Direttiva:

- obbligo del trasferimento dei domini dei siti istituzionali nel dominio di secondo livello **gov.it** per una immediata riconoscibilità;
- pubblicazione dei dati anagrafici e dell'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, nella pagina dedicata del sito: http://www.nomesito.gov.it/responsabile;
- successiva emanazione di "Linee guida" e "Vademecum" sulle corrette modalità di gestione dei contenuti dei siti.

Le *Linee Guida*, molto dettagliate, sono riportate in un documento di 62 pagine pubblicato il 9 marzo 2010, sempre nel sito del Governo italiano.



Figura 4. Pagina Web sulle Linee guida per i siti Web delle PA

3. Aggiornamento dei requisiti sull'accessibilità

La pubblicazione delle WCAG 2.0 ha comportato anche un aggiornamento dei requisiti raccolti nel DM dell'8 luglio 2005 e la notizia è stata pubblicata in data 11 giugno del 2010 nel sito www.governo.it. Nella redazione dell'aggiornamento si è tenuto conto degli elementi introdotti nelle WCAG 2.0 con gli aggettivi:

- percepibile;
- utilizzabile;
- comprensibile;
- robusto.

A loro volta, essi sono stati riversati in dodici requisiti battezzati con altri termini e definiti all'interno del documento, quali:

- adattabile;
- distinguibile;
- disponibile;
- leggibile;
- prevedibile;
- compatibile.

Nel testo dei singoli requisiti, per ognuno dei punti di controllo è stato riportato il riferimento al corrispondente "criterio di successo" citato nelle WCAG 2.0.

Come nella stesura precedente, i requisiti non si applicano solo ai siti Web e ai documenti che vi sono pubblicati, ma anche alle applicazioni Web⁶ e al materiale formativo e didattico di natura digitale utilizzato nelle scuole italiane.

Il testo dei nuovi requisiti è disponibile nel formato PDF (*Portable Document Format*) all'indirizzo Internet www.innovazionepa.gov.it/media/556981/linee guida acc.pdf

_

⁶ Vd. S. Rubini, "Applicazioni Web: quasi un ritorno al futuro", in *Comunicazione e innovazione digitale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 4 (2008), pp. 239-252.